

tanto del caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

La parola è al deputato Minervini.

MINERVINI. Pregherei la Commissione ed il Ministero a voler sopprimere l'articolo 11, ovvero a ridurlo a poche parole.

Noi facciamo una legge colla quale imponiamo una tassa a quelli che intendono di prendere o mantenere i gradi ipotecari. È ben certo che chi chiede la iscrizione, la trascrizione o la prenotazione, paga la tassa in proporzione di quanto è stabilito dalla legge.

Non è questione quindi di restituzione, e quindi io non vorrei che si sollevasse una questione qualunque a questo proposito.

Le tasse debbono essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente alla richiesta della iscrizione o della trascrizione, e simili. Io credo che ci possa essere nessun caso possibile in cui si debba restituire la somma pagata.

Quando voi avete chiesta l'iscrizione all'ufficio delle ipoteche ed ottenuta la annotazione secondo la vostra richiesta, l'amministrazione non è tenuta alle conseguenze, sia o non sia nullo il titolo, e non può essere il caso di alcuna restituzione.

Tutta questa locuzione dell'articolo io non la posso ammettere, perchè darebbe luogo a delle controversie che mi pare si potrebbero evitare. La legge prescrive la tassa: se il titolo che si presenta rivela la misura della tassa al conservatore, domando io, che cosa potrebbe impedire il pagamento dei diritti? La legge non mai. La volontà del conservatore forse? Ma, se questo fosse, la finanza deve rimanere armata a difesa contro il fatto del suo gerente sempre.

Stiamo ai principii, e saremo d'accordo; se da questi si recede, io resto nella mia opposizione.

RESTELLI, relatore. La Commissione mantiene la proposta redazione dell'articolo 11. L'onorevole Minervini esclude assolutamente il dubbio che si possa far luogo mai in nessun caso alla restituzione della tassa pagata. La Commissione non è stata dello stesso avviso, ed ha creduto che sia opportuno di togliere ogni dubbio. Accenno che nel progetto ministeriale era esclusa assolutamente in ogni caso la possibilità della restituzione della tassa ipotecaria; ma, siccome nella legge sul registro era fatta un'eccezione, la Commissione, per mantenere l'armonia fra le due leggi, ha creduto di ripetere anche qui la stessa disposizione, che del resto è già stata accolta tanto dalla Camera, come dal Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti che mi ha dati, ma io non trovo la ragione per cui si dovesse dare in una legge un addentellato a quistioni ed a liti.

Qui poi prego l'onorevole relatore di osservare che, se anche si volesse serbare una concordanza con la legge di registro, ciò non giustificerebbe la locuzione superflua, se non altro, che io combatto.

Io credo che sarebbe semplificata la redazione e raggiunto lo scopo che si propone la Commissione, qualora dopo le parole: *nè potranno essere restituite*, si omettesse tutto quello che segue e si dicesse soltanto: *salvo il caso di ripetizione della tassa, secondo le disposizioni della legge sul registro.*

Io pregherei la Commissione di accogliere questa proposta, perchè, mentre non contraria le sue idee, semplifica e rende chiaro il concetto della legge. E non si lavora mai abbastanza

nel rendere le leggi chiare, precise e non facili ad essere fraintese od appuntate.

Con questa sola dizione si escluderebbero le difficoltà che possono nascere, e questo basta per accogliere le mie osservazioni.

Se la Commissione crede che si possa accettare la mia proposta, io ne sarò lietissimo; se crede che si debba rigettare, mi basta avere propugnato una verità di cui ho la coscienza.

RESTELLI, relatore. A nome della Commissione dichiaro di accettare la redazione proposta dall'onorevole Minervini, poichè, mentre lascia perfettamente intatto il concetto votato dalla Commissione, è resa più spedita e più chiara.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini si tompiacchia di spedire al banco della Presidenza la sua proposta.

MINERVINI. Non ce n'è bisogno. Il signor relatore è più competente di me per rendere soddisfatto il desiderio del signor presidente.

RESTELLI, relatore. Se l'onorevole nostro presidente permette, rileggerò l'articolo coll'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Legga.

RESTELLI, relatore. « Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvi i casi in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento del deputato Minervini, accettato dalla Commissione, verrebbero tolte da quest'articolo le parole: « qualunque sia l'evento posteriore al loro pagamento, nè per effetto della insussistenza o della nullità del titolo che costituiva l'ipoteca, fatta eccezione soltanto del caso, » e vi si surrogerebbero le seguenti: « salvi i casi in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo 11 con questa modificazione s'intenderà approvata.

(È approvata.)

« Art. 12. Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che ha sottoscritto l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione, ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse l'istanza fu prodotta.

« Se la somma viene iscritta in proporzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore. »

RESTELLI, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Siccome in alcune provincie del regno non è necessaria la sottoscrizione della nota ipotecaria, ma può la nota stessa essere prodotta anche indipendentemente dalla sottoscrizione, la Commissione ha aderito a cambiare le seguenti parole dell'articolo 12. Alla seconda linea, ove è detto: *ha sottoscritto l'istanza*, invece di *ha sottoscritto* sostituirebbe le parole *fa istanza*; alla quinta linea, ove è detto: *fu prodotta*, alla parola *prodotta* sostituirebbe la parola *fatta*; finalmente nell'ultimo alinea, dopo la parola *questi*, la Commissione propone di aggiungere: *quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati.*

Il motivo dell'aggiunta si è che, quando un iscrivente do-